



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. **0011518**  
del 25/09/2018 ore 16:42:41  
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/af

Roma, 25 SET. 2018

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli esperti contabili  
di Bologna  
Piazza De Calderini, 2  
40124 BOLOGNA**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 125/2018\_ReGIndE\_Iscritti elenco speciale*

Con riferimento al quesito pervenuto il 27 giugno scorso con il quale si chiede se l'Ordine debba trasmettere al ReGIndE anche i nominativi degli iscritti nell'Elenco speciale, si precisa quanto segue.

Come è noto ai sensi del DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) istituito presso il Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC di tutti i soggetti esterni all'amministrazione giudiziaria, abilitati ad agire nell'ambito del processo telematico, vale a dire:

1. soggetti appartenenti ad una PA;
2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;
3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l'albo al Ministero della giustizia<sup>1</sup>.

L'iscrizione nel ReGIndE, essendo l'adempimento che consente di usufruire dei servizi informatici nell'ambito del processo telematico (deposito atti, invio relazioni, ricevimento comunicazioni di cancelleria...), è condizione necessaria anche per esercitare il ruolo di Ausiliario del giudice. In questo contesto, la legge ha posto in capo agli Ordini professionali l'obbligo di alimentare il Registro telematico con i dati dei propri iscritti<sup>2</sup>.

Con specifico riferimento all'attività di Ausiliario del giudice, si segnala che il nostro ordinamento professionale la contempla quale attività tipica rientrante nella competenza tecnica degli iscritti alla sezione A dell'Albo (art. 1, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 139/2005). Per quanto attiene, invece, alla possibilità di svolgere tale attività da parte degli iscritti nell'Elenco speciale, in mancanza di una norma

<sup>1</sup> La previsione non si applica agli Ordini degli Avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l'invio dell'albo deve essere sempre fatto dall'ordine di appartenenza o dall'ente che si difende.

<sup>2</sup> Artt. 7 e 8 del Provvedimento 16 aprile 2014 della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente le regole tecniche previste dall'art. 34 del DM 44/2011 per l'adozione delle tecnologie informative nell'ambito del Processo Telematico civile e penale.

specifica, il Consiglio Nazionale ha già da tempo assunto una posizione contraria<sup>3</sup> avendo rilevato una contraddizione insanabile tra la situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione in cui versano gli iscritti nell'Elenco speciale e la possibilità di esercitare l'attività di CTU quale professionista iscritto nell'Albo.

Per quanto sopra si ritiene che l'Ordine non debba trasmettere al ReGIndE i dati dei professionisti iscritti nell'Elenco Speciale.

Ricordando, infine, che il giudice può anche farsi assistere da un consulente non iscritto nell'albo dei CTU<sup>4</sup>, resta ferma la possibilità che la professionista interessata sia nominata discrezionalmente in ragione della propria speciale competenza (e non per l'appartenenza all'Ordine professionale). In questo caso, l'iscrizione al ReGIndE dovrà essere curata direttamente dall'interessata seguendo la procedura specificamente indicata per i professionisti non iscritti ad un albo (e per quelli diversi dagli avvocati il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio telematico della copia dell'albo) vale a dire, registrandosi mediante uno dei Punti di Accesso abilitati o utilizzando l'apposita funzionalità del Portale istituzionale<sup>5</sup>, in coerenza con la previsione dell'art. 9 del Provvedimento 16 aprile 2014 già citato. Con i migliori saluti.

Francesca Maione



---

<sup>3</sup> Delibera del Consiglio Nazionale n. 15 del 15 gennaio 2009. Sullo stesso argomento, si veda la Nota Informativa CNDCEC n. 7/2009 pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale, sezione "Servizi agli Ordini e iscritti", sottosezione "Informative del CNDCEC".

<sup>4</sup> L'articolo 22 delle disp. att. c.p.c. dispone che le funzioni di consulente tecnico presso la Corte d'Appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Qualora il giudice affidi l'incarico ad iscritti in albi tenuti presso altri tribunali, ovvero a persone non iscritte in alcun albo, dovrà preventivamente sentire il presidente del Tribunale ed indicare nel provvedimento di nomina i motivi della scelta. Quest'impostazione trova, peraltro, conferma nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che «*le norme relative alla scelta del consulente tecnico d'ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Ne consegue che la decisione di affidare l'incarico ad un professionista ... iscritto ad un albo diverso da quello competente per la materia al quale si riferisce la consulenza..., ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione*» (Cass., 30 marzo 2010, n. 7622 e Cass., 12 marzo 2010, n. 6050).

<sup>5</sup> Il Portale dei Servizi Telematici degli Uffici Giudiziari <https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp> all'interno del quale si segnala la sezione dedicata al ReGIndE.